

Nell'ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE **in materia di fatturazione** (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012). In base al **nuovo comma 2** del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi e le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1.1.2012

- data di emissione;
- **numero progressivo che la identifichi in modo univoco;**
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

La cosa di maggiore impatto è senz'altro la previsione che la numerazione debba essere univoca, quindi non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.

A tal fine si evidenzia che l'art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato "Contenuto delle fatture" prevede, tra l'altro, l'indicazione di: *un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico*".

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si possono ipotizzare due scenari:

- a) Accanto al numero di fattura si indica anche l'anno di emissione quindi 1/2013, 2/2013 ecc;
- b) Si prosegue indefinitamente con la numerazione (l'ultima fattura 2012 è la 150, la prima del 2013 sarà 151)

Leggendo la stampa specializzata sembra che la prima soluzione abbia un maggior appeal.

Non appena riceveremo informazioni più precise sarà nostra cura divulgarle.